

CAPITOLATO D'ONERI E PRESTAZIONALE

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., finalizzata alla stipula di un "ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, SULL'INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA, DI INFO-POINT, PRE-FABBRICATI ED AMOVIBILI, SENZA OPERE DI BASAMENTO"-C.I.G.907723641D.

1

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento, sulla base degli specifici ordini esecutivi, di volta in volta emessi dall'Agenzia, della "FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INFO-POINT, PRE-FABBRICATI ED AMOVIBILI, SENZA OPERE DI BASAMENTO", da effettuarsi nell'ambito dell'intero territorio della Regione Campania.

Gli info-point, di pianta rettangolare e della dimensione di metri quadri 15 (quindici), dovranno avere le seguenti minime caratteristiche strutturali, funzionali, impiantistiche e di design:

- **STRUTTURA PORTANTE:** costituita da elementi metallici smontabili, con piedini regolabili per il livellamento del manufatto e punti di sollevamento per il trasporto, deve essere rispondente alla normativa strutturale di riferimento vigente, ed in particolare: D.M. 17.01.2018 - Norme Tecniche per le costruzioni; circolare M.II.TT. 2 febbraio 2009 n. 617
- Istruzioni per l'applicazione dell' "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al D.M. 17 gennaio 2018; UNI EN 1993-1-1:2014h Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1 Regole generali e regole per gli edifici; UNI EN 1993-1-8:2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-8 Progettazione dei collegamenti.
- **PARETI PERIMETRALI:** costituite per almeno il 30% da vetrate e massimo il 70% da pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico, con isolamento in poliuretano, dello spessore minimo di mm. 50;
- **TETTO:** elementi di chiusura superiore in pannelli sandwich in acciaio/poliuretano/acciaio, dello spessore totale minimo di mm. 50, con giunzioni ad incastro;
- **PIANO DI CALPESTIO:** pannelli portanti spessore minimo da mm 30 OSB classe 3, completamente impermeabilizzati con guaina elastica cementizia; pavimento rivestito con doghe di pvc clic-clac ad alto calpestio;

h

- **SERVIZIO IGIENICO:** bagno per normodotati, fornito dei seguenti elementi ed accessori:
n. 1 Miscelatore Manuale; n. 1 Vaso scarico a parete in ceramica; n. 1 Lavabo in ceramica bianco; n. 1 Sedile wc rivestito bianco; n. 1 Scopino bagno bianco; n. 1 Porta carta igienica;
n. 1 Specchio con cornice; n.1 Punto luce; n. 1 aeratore; n.1 fotocellula rilevatrice di presenza per accensione e spegnimento punto luce ed aeratore;
- **IMPIANTO ELETTRICO:** Costituito da quadro elettrico, cablato e rispondente alle normative CEI vigenti al momento dell'installazione e posizionato ad un'altezza da terra di cm. 150, parte bassa del quadro. La distribuzione dell'impianto viene prevista a mezzo canaline esterne in materiale plastico incombustibile di colore bianco o grigio, con coperchio removibile per le operazioni di assemblaggio e manutenzione; assorbimento minimo 3 kw; Linea d'ingresso prevista 220V con cavo tre poli da 4 mm di sezione.
- **IMPIANTO IDRAULICO:** costituito da una linea di carico e scarico acqua, con uscita a pavimento; acqua calda fornita da boiler elettrico con capacità minima di 30 lt.; impianto elettrico indipendente con accensione diretta dal quadro;
- **IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE:** climatizzatore a parete, minimo classe A++/A+, funzionamento caldo/freddo/deumidificazione; livelli sonori max 40 dBA, spegnimento automatico;
- **TENDE PER ESTERNI:** tende a bracci in tessuto da esterno, garantite almeno 2 anni per resistere a vento, gelo, nebbie saline e raggi UV, con struttura in acciaio inox o alluminio, dotate di cassetto, che ospita e protegge il telo chiuso e i bracci, con sistema di apertura motorizzata;
- **SERRAMENTI:** Porte da 90 a Battente; serratura europea per l'accesso dall'esterno;
- **FINESTRE:** a Sporgere, misura minima 150 x 90, con braccetti pneumatici; profilo RX 500.

Tutti i beni, i materiali, le apparecchiature e gli impianti, utilizzati dall'operatore economico per le forniture oggetto dell'accordo quadro, devono essere conformi alle normative vigenti, *ratione temporis*, in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle regole di progettazione ed installazione nonché alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio, ed i materiali dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, possedere il marchio CE ed essere corredati da dichiarazione CE in italiano.

I beni dovranno recare, in modo leggibile ed indelebile, almeno le seguenti indicazioni: nome del fabbricante e suo indirizzo, marcatura CE, eventuale numero di serie e anno di costruzione.



La fornitura dei beni sopra indicati deve comprendere, con oneri ad esclusivo carico dell'operatore economico offerente, le attività ed i servizi di seguito elencati:

- TRASPORTO E CONSEGNA;
- INSTALLAZIONE E MONTAGGIO, ESCLUSE EVENTUALI OPERE EDILI;
- ASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA;
- GRUPPO DI LAVORO;
- COLLAUDO.

TRASPORTO E CONSEGNA:

Le attività di trasporto e consegna si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, consegna presso ciascuna sede di installazione. La consegna dovrà avvenire entro il termine - compreso tra un minimo di giorni 30 ed un massimo di giorni 60 - indicato nella specifica richiesta di fornitura di volta in volta inviata dall'Agenzia.

INSTALLAZIONE E MONTAGGIO:

Le attività di installazione e montaggio si intendono comprensive di ogni onere relativo ad asporto dell'imballaggio, operazioni di posa in opera, installazione e montaggio di tutti gli elementi di ciascun info-point oggetto dell'ordine esecutivo, nonché di qualsiasi altra attività necessaria all'uso e all'utilizzazione.

ASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA:

Le attività in questione si intendono comprensive di ogni onere relativo alla rimozione e asporto dell'eventuale materiale di risulta, non riutilizzabile, residuante da ciascuna installazione nonché del suo trasporto e smaltimento, nel rispetto della normativa vigente in materia, presso un centro all'uopo autorizzato, con rilascio di regolare certificazione.

GRUPPO DI LAVORO:

L'operatore economico è tenuto a mettere a disposizione dell'Agenzia un gruppo di lavoro costituito, almeno, da una figura professionale addetta alla progettazione dell'info-point e da una figura professionale designata quale responsabile delle fasi di installazione e movimentazione, con allegazione, nella busta contenete l'offerta tecnica, dei relativi curricula in forma anonima.

COLLAUDO:

Il collaudo è teso a verificare che tutte gli info-point risultino in possesso dei requisiti e delle caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste nel capitolato e delle dotazioni offerte dall'operatore economico, che tutte le componenti siano regolarmente funzionanti, e che la struttura sia fruibile ai fini dell'utilizzo quale info-point turistico.



In relazione a ciascun ordinativo, il collaudo dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal completamento della fornitura oggetto del medesimo ordinativo, comprensiva della corretta esecuzione dei servizi sopra indicati - trasporto e consegna, installazione e montaggio, asporto e conferimento a discarica di materiale di risulta - con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, e verrà effettuato da parte degli incaricati dell'Agenzia in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice per verificare la funzionalità e l'affidabilità dei beni installati. L'avvenuto accertamento dell'esito favorevole delle prove di collaudo dovrà risultare da apposito verbale. In caso di esito negativo del collaudo, verrà concesso al fornitore un termine pari a 15 (quindici) giorni solari per provvedere all'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrati in modo tale da poter procedere, entro lo stesso termine, alla ripetizione del collaudo. Qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine assegnato, l'Agenzia, oltre ad applicare la penale giornaliera di cui al successivo articolo 11, potrà procedere alla risoluzione del contratto nonché a richiedere il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Nel corso del periodo di validità dell'accordo quadro, il numero e la pianificazione delle forniture sono determinate dall'Agenzia, secondo la propria insindacabile discrezionalità. Nello specifico, l'Agenzia, in base alla propria discrezionale attività di pianificazione, trasmette, via p.e.c o e-mail, all'aggiudicatario un ordine esecutivo riportante i dettagli della fornitura del/degli info-point che si intende di volta in volta installare, con indicazione almeno delle seguenti informazioni:

- sede di consegna ed installazione;
- breve descrizione dello stato dei luoghi;
- termini di consegna (compresi tra un minimo di giorni 30 ed un massimo di giorni 60 dalla trasmissione del singolo ordine esecutivo);
- eventuali adattamenti/personalizzazioni.

L'aggiudicatario individuato per mezzo della stipula dell'accordo quadro, dal momento della ricezione dell'ordine, con le modalità suindicate, è vincolato alla esecuzione del medesimo, alle condizioni dell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara ed alle ulteriori condizioni stabilite nell'accordo quadro, ed alla consegna entro la scadenza fissata dall'Agenzia. Eventuali motivate richieste di chiarimenti o integrazioni potranno essere avanzate al Responsabile del procedimento/Direttore per l'esecuzione dell'accordo quadro dell'Agenzia, entro e non oltre il perentorio termine di giorni 3 (tre) dalla ricezione



dell'ordine esecutivo; in tal caso, il termine per la consegna del bene resta sospeso fino a quando l'Agenzia non avrà riscontrato la richiesta.

ARTICOLO 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'accordo quadro ha ad oggetto prevalente la fornitura di beni.

In considerazione delle caratteristiche dei beni richiesti e delle modalità e tempistiche di espletamento della fornitura, le attività di installazione degli info-point hanno una durata non superiore a 5 uomini-giorno e non comportano mansioni ad alto rischio. Pertanto, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza.

ARTICOLO 4 - ALTRI OBBLIGHI INERENTI ALL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'AGGIUDICATARIO, AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SI OBBLIGA A:

- a) garantire l'esecuzione della fornitura e posa in opera dei beni oggetto dell'accordo quadro in stretto contatto con i competenti uffici dell'Agenzia, secondo i tempi e le esigenze da questa manifestati;
- b) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Agenzia;
- c) comunicare tempestivamente all'Agenzia le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle forniture oggetto dell'accordo quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

L'aggiudicatario si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione, per le prestazioni rese nell'ambito dell'attività loro affidata.

ARTICOLO 5 - SICUREZZA

L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri relativi all'ottemperanza degli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica.

L'aggiudicatario, in particolare, è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le norme antinfortunistiche vigenti ed a farle osservare al proprio personale che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia doterà, tra le altre cose, di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni.

h

ARTICOLO 6 - DIVIETO DI SOSPENSIONE

Una volta emesso l'ordine esecutivo da parte dell'Agenzia, la fornitura deve essere eseguita senza soluzione di continuità in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente capitolato e dall'accordo quadro, salvo eventi imprevisi e imprevedibili e cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario, al ricorrere dei quali lo stesso aggiudicatario dovrà rendere tempestiva comunicazione in forma scritta.

L'esecuzione della fornitura resterà in tal caso temporaneamente sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore o dell'evento temporaneo impreveduto e imprevedibile non imputabile all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario non può, in alcun caso, sospendere l'esecuzione della fornitura con propria decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Agenzia. La sospensione unilaterale da parte dell'aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile.

Restano a carico dello stesso aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Potranno autorizzarsi sospensioni temporanee allorquando siano state concordate con l'aggiudicatario quelle variazioni della fornitura ritenute opportune dall'Agenzia in relazione a particolari esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione delle attività.

ARTICOLO 7 - ONERI CONNESSI ALL' ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Il corrispettivo per la fornitura (*prezzo/metro quadro ricavato applicando, al prezzo indicato dall'articolo 11 del disciplinare di gara, il ribasso unico formulato*) è determinato dall'operatore economico concorrente in sede di offerta e comprende tutti i servizi e le attività in cui si articola la fornitura - trasporto e consegna, installazione e montaggio, asporto e conferimento a discarica di eventuale materiale di risulta, messa a disposizione del gruppo di lavoro e collaudo - ed è, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea e non potendo il medesimo vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.

Nel corrispettivo contrattuale, pertanto, si intendono compresi tutti gli oneri e le spese connessi all'esecuzione delle forniture e posa in opera dei beni oggetto dell'accordo quadro, ivi compresi i costi e le spese relativi all'adempimento delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei prestatori di lavoro coinvolti nell'esecuzione dell'accordo quadro, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle

disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, in relazione all'oggetto dell'accordo quadro.

ARTICOLO 8 - MONITORAGGIO

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà al collaudo degli info-point ed alla verifica dell'esecuzione dell'accordo quadro e dei relativi ordini esecutivi.

ARTICOLO 9 - PAGAMENTI

In relazione ai singoli ordini esecutivi ricevuti, l'aggiudicatario, successivamente al positivo collaudo della fornitura, emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- l'indicazione del C.I.G.;
- descrizione dettagliata della fornitura, con indicazione del luogo presso il quale è stata espletata e del quantitativo di info-point installati;
- a richiesta dell'Agenzia: l'indicazione di eventuali diciture.

Il pagamento dei corrispettivi fatturati è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura, secondo le prescrizioni contenute nella *lex specialis* di gara e nel contratto, certificata da apposito nulla osta emesso dal R.U.P., attestante l'avvenuto collaudo del bene e l'assenza di contestazioni, nonché all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Ove la suindicata verifica risulti positiva, il pagamento avverrà entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione della fattura. Nel caso in cui la verifica effettuata dal RUP dia esito negativo, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi fatturati non oggetto di contestazione.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

ARTICOLO 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii., comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

ARTICOLO 11 - INADEMPIMENTI E PENALI

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento della fornitura e posa in opera dei beni e delle attrezzature oggetto dell'accordo quadro.

L'Agenzia considera obbligazioni essenziali il rispetto dei termini in cui si articola l'accordo quadro e la corretta esecuzione della fornitura e posa in opera dei beni, secondo le modalità presenti nel disciplinare e nel capitolato.

La violazione da parte dell'operatore economico delle obbligazioni previste nella *lex specialis* di gara, nel contratto e nell'ordine esecutivo comporta l'irrogazione, a carico del medesimo, di una penale giornaliera pari ad euro 500,00 (*cinquecento/00*) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il mancato rispetto delle tempistiche previste nell'ordine esecutivo di consegna e installazione dei beni, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Agenzia all'aggiudicatario, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni. Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'aggiudicatario dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci per cento*) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 12- CAUSE DI RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro si intenderà risolto in caso di inadempimento dell'aggiudicatario anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (*cinque*) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento.



L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'aggiudicatario dell'accordo quadro ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare e nel presente capitolato;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'aggiudicatario nell'esecuzione della fornitura;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) violazione degli obblighi di riservatezza e dei diritti di terzi di privativa industriale;
- i) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal presente disciplinare e/o dal capitolato e/o dallo schema di contratto allegato, la risoluzione del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.

La risoluzione fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Agenzia dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi la fornitura o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.



ARTICOLO 13 - BREVETTI E DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura applicati sui prodotti oggetto della fornitura di cui altri abbiano la privativa e che, pertanto, violino brevetti o diritti di provativa industriale, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

10

ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro e/o la fornitura e/o il servizio svolti, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

ARTICOLO 15 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si rinvia alle disposizioni dello schema di contratto ed alle vigenti norme in materia di appalti nonché alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Napoli, li venticinque gennaio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
LUIGI RAIA

